

Attività istituzionale dell'Agencia

Rappresentatività delle Organizzazioni sindacali Accertamento provvisorio rappresentatività periodo contrattuale 2019-2021

In data 15 gennaio 2019 il Collegio di indirizzo e controllo dell'A.Ra.N., con la delibera n. 1, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2019-2021, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione.

Il carattere provvisorio dell'accertamento di cui trattasi deriva dalla circostanza che non è stato ancora stipulato il CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021. A seguito di tale definizione potrà procedersi all'accertamento definitivo - per il triennio in parola - sulla base dei comparti e delle aree ivi individuati.

Si rammenta, infine, che per quanto riguarda le agibilità sindacali e la partecipazione alla contrattazione integrativa, continua ad applicarsi - fino a quando non interverranno i nuovi contratti - la disciplina contenuta nel CCNQ di distribuzione delle prerogative del 4 dicembre 2017 e nei vigenti CCNL di comparto o area.

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi Comparto Funzioni Centrali

Come va intesa la dichiarazione congiunta n. 4, posta in appendice al CCNL Funzioni centrali 2016/2018, in materia di incremento delle risorse del fondo ad opera degli aumenti contrattualmente definiti (art. 76, comma 3, lett. a)?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi Comparto Funzioni Locali

Un dipendente prima del 21.5.2018 ha già fruito di tutti i giorni di permesso per motivi personali e familiari di cui all'art.19 comma 2, del CCNL del 6.7.1995. Può ancora fruire anche dei permessi per particolari motivi personali e familiari, di cui all'art.32 del CCNL delle Funzioni Locali nel corso del 2018?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi Comparto Funzioni Locali


Quali sono le corrette modalità applicative della disciplina in materia di riproporzionamento del numero di ore annuo di permesso per particolari motivi personali o familiari nel caso di rapporto di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con articolazione dell'orario di lavoro, rispettivamente, su 4 o 3 giorni in una settimana lavorativa di 5 giorni, ai sensi dell'art.32, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018? Come deve essere riproporzionata in questi casi anche la durata convenzionale di 6 ore, prevista dall'art.32, comma 2, lett.e), del CCNL del 21.5.2018, ai fini della decurtazione del monte di 18 ore annue, ove il dipendente fruisca cumulativamente dei permessi per la durata dell'intera giornata lavorativa?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi Comparto Funzioni Locali

In relazione alla disciplina dei permessi orari retribuiti per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di cui all'art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, qualora un dipendente comunichi di aver dimenticato di chiedere al medico o alla struttura il rilascio di tale giustificazione, l'assenza può essere autocertificata?

[Vai al documento](#)



Sezione Giuridica

Ministero dell'Economia e delle Finanze - NoiPA Informazioni sulla proroga dell'elemento perequativo con decorrenza 1° gennaio 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
NoiPA [comunica che](#) sono state avviate le operazioni necessarie all'inserimento nella rata di febbraio delle somme dovute a partire dal 1° gennaio 2019, relative alla proroga dell'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 1, Comma 440, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'approvazione definitiva della norma è intervenuta il 30 dicembre 2018, in un momento successivo rispetto all'emissione della rata di gennaio 2019; pertanto, in assenza di indicazioni normative, non è stato possibile includere l'elemento perequativo nel cedolino della rata di gennaio 2019.

In considerazione delle operazioni concorrenti di chiusura dell'anno fiscale e di calcolo dei relativi conguagli, con successiva comunicazione sarà data notizia dell'esito positivo dell'elaborazione.

[Vai al documento](#)

Gazzetta Ufficiale Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ([Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62](#)) la Legge 145/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018.

[Vai al documento](#)

Corte Costituzionale Sentenza n. 238 del 21/12/2018

Pubblico impiego – Servizio Sanitario Nazionale – Principio unicità del rapporto di lavoro del personale medico ex art. art. 4 comma 7 L. n. 412/1991 – incostituzionalità art. 30 comma 2 L. n. 19/2017 regione Basilicata – violazione art. 117 comma 3 Cost.

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La sentenza in questione dichiara la illegittimità costituzionale di alcuni articoli di tre leggi regionali della Basilicata. In questa parte si vuole evidenziare la parte riguardante l'art. 30 comma 2 della legge n. 19 del 2017 che così dispone: "Al fine di migliorare l'integrazione tra le strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di incompatibilità, le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale possono altresì avvalersi: a) dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, sempre che questa rientri nell'ambito di accordi o/o protocolli di intesa stipulati con le Aziende del Servizio sanitario regionale di dipendenza; b) dell'opera di medici in rapporto con altre strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme in contrasto con quanto disposto al presente comma". Sulla base di tale disposizione le strutture sanitarie private accreditate con il SSN possono avvalersi dell'opera di medici che sono in rapporto esclusivo con il SSN. La Corte afferma che la norma: "disattende il principio di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, sancito dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), il quale prescrive che: «Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. [...] L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato dall'orario di lavoro all'interno del Servizio sanitario o all'esterno dello stesso, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.» Questa Corte ha già ritenuto che, col suddetto principio, il legislatore statale ha «inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico»; allo stesso tempo, il legislatore ha ritenuto che «potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture convenzionate» (sentenza n. 457 del 1993). La portata di detto principio è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Veneto, sezione terza, sentenza 24 luglio 2017, n. 743; TAR Campania, sezione quinta, sentenza 31 gennaio 2013, n. 685; Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 22 giugno 2004, n. 4463, e 8 maggio 2003, n. 2430) che ne ha più volte sottolineato il carattere oggettivo e assoluto, da cui deriva il divieto, per il medico dipendente, di svolgere contemporaneamente l'attività professionale presso strutture convenzionate, oggi accreditate. La particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate, le quali svolgono una funzione integrativa e sussidiaria della stessa rete sanitaria pubblica, impone che il medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il SSN non possa, contemporaneamente, operare anche presso una struttura privata convenzionata. Per lo stesso motivo anche l'esercizio dell'attività libero-professionale intra moenia è consentito dal legislatore purché ciò avvenga oltre l'orario di lavoro, all'interno o al di fuori della struttura sanitaria, ma con l'espresa esclusione delle strutture private convenzionate (cui l'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», ha affiancato, quanto ad incompatibilità, le strutture private accreditate). La norma regionale impugnata, laddove prevede che una struttura sanitaria privata accreditata possa avvalersi di medici in rapporto esclusivo con il SSN, disattende dunque il principio di unicità del rapporto di lavoro, in tal modo violando l'art. 117, terzo comma, Cost. »

[Vai al documento](#)

Corte Costituzionale Sentenza n. 248 del 27/12/2018

Pubblico impiego – reiterazione contratti a tempo determinato – giudizio di legittimità costituzionale art. 10 comma 4-ter d.lgs. 368/2001 e art. 36 commi 5, 5-ter e 5-quater d.lgs. n. 165/2001-non sussiste

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte ritiene infondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 4 ter del d.lgs. n. 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sollevate nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal tribunale ordinario di Foggia in funzione di giudice del lavoro. La questione di legittimità è stata sollevata nella parte in cui le suddette norme non consentirebbero la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il personale sanitario, qualora i contratti a termine superino i trentasei mesi di servizio anche non continuativo con mansioni equivalenti presso la stessa azienda sanitaria, per asserta violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto impedirebbero ogni forma di tutela sanzionatoria rispetto all'abusiva reiterazione dei contratti medesimi, in modo analogo a quanto previsto dalla disciplina del settore della scuola, fatta oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 187 del 2016. I giudici, dopo un lungo, attento e puntiglioso esame delle norme europee (in particolare della direttiva 1999/70/CE), delle sentenze emanate dalla Commissione sull'argomento, delle conseguenti sentenze dei giudici italiani e della normativa italiana, dichiarano ancora una volta non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Conclude la Corte: "Difatti, se da una parte, non può che confermarsi l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato – secondo la pacifica giurisprudenza euronitaria e nazionale –, dall'altra sussiste una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di Cassazione".

[Vai al documento](#)

Corte dei Conti Sezione Regionale controllo Lombardia n. 356/2018

Enti Locali – Fondo straordinario e fondo trattamento accessorio

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, si pronunciano in relazione ai vincoli cui sono sottoposti il fondo per lo straordinario e il fondo per il trattamento accessorio, specificando che il quadro normativo vigente tiene distinti i due fondi in quanto rispondono a logiche, finalità e vincoli diversi tra loro. In particolare, il Collegio evidenzia che i limiti alla definizione delle risorse destinate annualmente alla erogazione dei compensi per il lavoro straordinario "riposano nelle norme contrattuali, che prevedono un sistema di finanziamento e quantificazione delle risorse, a tal fine necessarie, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il finanziamento delle altre voci del trattamento accessorio di personale". Inoltre, per quanto riguarda la distinzione delle risorse destinate ai rispettivi fondi, i magistrati contabili precisano che: "il nuovo CCNL 22 maggio 2018 all'art. 67, richiamando il disposto contrattuale previgente, indica che la riduzione stabile del fondo straordinario può integrare la parte stabile del fondo risorse decentrate (art. 67 c. 2), mentre i risparmi annuali - art. 67 c. 3 - vanno invece ad integrare una tantum la parte variabile. Non è invece possibile il percorso inverso: l'entità degli straordinari non può essere incrementata in alcun modo, se non nei limiti ed alle condizioni previste da specifiche disposizioni normative".

[Vai al documento](#)

Corte dei Conti Sezione Regionale controllo Campania n. 140/2018

Enti Locali – Progressioni verticali riservate al personale interno

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con riferimento all'interpretazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, che consente per il triennio 2018/2020, di attivare procedure per le progressioni verticali di personale, attraverso selezioni riservate al personale interno, nella misura del 20% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni, come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, i magistrati contabili hanno chiarito che: "la dotazione organica rappresenta, altresì, un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che deve essere considerata nella predisposizione del piano, in tal senso, l'interpretazione letterale della disposizione garantisce sicuramente il rapporto necessario che vi deve essere fra le cosiddette verticalizzazioni e l'assunzione dall'esterno; ciò anche al fine di evitare una distorsione del sistema che si creerebbe qualora il valore indicato del 20% fosse calcolato in relazione alla spesa potenziale massima sostenibile, quale limite legale individuato dalla norma". In conclusione, l'Ente, a parere del Collegio, potrà attivare procedure selettive rispettando il limite numerico del 20%, "rimodulando qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza di personale mediante nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria ed in base ai fabbisogni programmati".


[Vai al documento](#)

Corte dei Conti Sezione Regionale controllo Lazio n. 85/2018

Enti Locali - Responsabili uffici e servizi in amministrazioni prive di posizioni dirigenziali - Limiti assunzionali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio si pronuncia in merito alla disciplina dei limiti previsti per l'assunzione di personale apicale nelle amministrazioni prive di posti dirigenziali. I magistrati evidenziano che: "per quanto riguarda la spesa di personale in posizioni di responsabile di uffici/servizi ovvero di alta specializzazione, in un primo tempo si era ritenuto applicabile il tetto di spesa fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 per il personale a tempo determinato, come da conforme interpretazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (si trattava del limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 e, nei comuni in regola con i obblighi di riduzione della spesa di personale, il 100% del medesimo anno e di riferimento; Sezione delle Autonomie, del. n. 110/2016). Successivamente, il legislatore è intervenuto in senso contrario con espresa esclusione dell'applicabilità di detta norma, ai sensi dell'art. 16, comma 1-quater del d.l. n. 113/2016, in vigore dal 7 agosto 2016). Questa disposizione, ha implicitamente riportato il limite di spesa del personale a tempo determinato al parametro di riferimento della media della spesa complessiva di personale del triennio 2011 – 2013, previsto dall'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, per i comuni superiori ai mille abitanti, e a quello della spesa complessiva di personale del 2008, previsto dall'art. 1, comma 562, della medesima legge, per i comuni inferiori ai mille abitanti. L'aggiornamento dei fabbisogni disposto dal d. lgs. n. 75/2017 determinerà per le amministrazioni pubbliche e, tra esse, per gli Enti locali, l'obbligo di verifica delle sopravvenienze normative in tema di tetti di spesa e ridefinizione anche in base a questo parametro delle facoltà assunzionali di volta in volta consentite".

[Vai al documento](#)



Sezione Economica

Ministero dell'Economia e delle Finanze Aggiornamento del Quadro Macroeconomico e di Finanza pubblica

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il documento riporta le misure adottate per il conseguimento dei nuovi obiettivi, la norma della legge di bilancio che dispone in via prudenziale l'accantonamento temporaneo di una parte di specifici stanziamenti in attesa che il monitoraggio dell'andamento dei conti ne confermi la coerenza rispetto agli obiettivi programmatici, la valutazione del nuovo quadro macroeconomico da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio e la richiesta di flessibilità di bilancio per interventi straordinari per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e la gestione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico.

[Vai al documento](#)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato Budget economico - Anno 2019-2021

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il [Budget dello Stato – a DLB 2019-2021](#). Le previsioni relative ai costi propri del budget a DLB 2019-21, sono state formulate sulla base delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 17/2018. In merito al collegamento fra dati economici e finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009 dispone che il budget comprende anche il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni dei costi propri (personale, beni e servizi) con gli stanziamenti in conto competenza e con i residui presunti del bilancio di previsione finanziario. Ai fini di una migliore intelligibilità il documento, pur mantenendo lo stesso dettaglio informativo, presenta una struttura rinnovata rispetto alle precedenti pubblicazioni in quanto consta di un volume generale di analisi dei valori economici dello Stato nel suo complesso e di 13 volumi dedicati ad analisi specifiche dei valori economici di ogni singolo ministero. Il volume generale consta di 2 parti: la prima contiene una sintesi dei costi delle Amministrazioni centrali nel loro complesso illustrate in una serie di tavole e di grafici con i dati del budget a DLB 2019-21, insieme ad una illustrazione dei suoi contenuti e delle motivazioni delle principali variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti. Nel paragrafo 2 sono elencate le principali tavole utilizzate per la rappresentazione dei dati del budget a DLB 2019-21; nei successivi paragrafi i costi rilevati sono commentati rispetto alla destinazione e alla natura ed infine è analizzata la riconciliazione dei costi col bilancio finanziario. Sono altresì riportati alcuni indicatori calcolati sui dati del budget in rassegna. La seconda parte del volume generale, invece, è quella relativa alle appendici (4: schede Missione/programma, glossario degli indicatori, algoritmo della riconciliazione e glossario generale) che hanno lo scopo di supportare il lettore del documento nella comprensione del linguaggio tecnico utilizzato.

[Vai al documento](#)

FMI World Economic Outlook Update – January 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Fondo monetario internazionale, nell'aggiornamento del World Economic Outlook, prevede una crescita dell'economia globale al 3,5% nel 2019 e al 3,6% nel 2020 – con una diminuzione dello 0,2 e 0,1 punti percentuali rispetto alle proiezioni di ottobre scorso. Anche per l'Italia le previsioni di crescita sono viste al ribasso: dall'1% di ottobre allo 0,6%. Il nostro Paese, assieme alla Germania, viene definito un fattore di frenata dell'Eurozona. Il FMI mantiene la stima sul Pil Usa (2,5% e 1,8%) e diminuisce quella sull'Eurozona nel 2019 (1,6% da 1,9%) mantenendo il 2020 a 2,7%.

[Vai al documento](#)

Banca d'Italia Bollettino economico – 1/2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Negli ultimi mesi si sono manifestati segnali di deterioramento ciclico in molte economie avanzate ed emergenti. Sulle prospettive del commercio mondiale gravano i rischi relativi a un esito negativo del negoziato commerciale tra Stati Uniti e Cina, al possibile riaccitizzarsi delle tensioni finanziarie nei paesi emergenti e alle modalità con le quali avrà luogo la Brexit. Nell'area dell'euro la crescita si è indebolita. Il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito l'intenzione di mantenere un significativo stimolo monetario per un periodo prolungato. Per l'Italia, secondo gli indicatori congiunturali disponibili, dopo il calo registrato nel terzo trimestre, l'attività potrebbe essere ancora diminuita nel quarto, anche per questo le proiezioni indicano un indebolimento della crescita nell'anno in corso. Nel Bollettino si presentano le proiezioni macroeconomiche nel triennio 2019-2021: la proiezione centrale della crescita del PIL è pari allo 0,6 per cento quest'anno, allo 0,9 nel 2020 e all'1,0 per cento nel 2021. La dispersione della distribuzione di probabilità attorno a questi valori centrali è particolarmente ampia. Rischio al ribasso per le condizioni sono legati all'eventualità di un nuovo rialzo dei rendimenti sovrani, a un più rapido deterioramento delle proiezioni di finanziamento del settore privato e a un ulteriore rallentamento della propensione a investire delle imprese. Un più accentuato rientro delle tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato potrebbe invece favorire ritmi di crescita più elevati.

[Vai al documento](#)

ISTAT Risultati del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
L'Istat completa la diffusione dei dati della prima edizione del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche con [Tavole di dati](#) su nuovi approfondimenti tematici, che riguardano ulteriori dettagli dell'attività di formazione organizzata o finanziata dalle istituzioni pubbliche per il proprio personale, la gestione sostenibile, la trasparenza e l'anticorruzione, gli organi di governo, i compiti svolti e i servizi pubblici erogati dalle unità locali agli individui e alla collettività.

I dati del 2015 e i confronti con il Censimento Generale del 2011 sono disponibili sul Datawarehouse di [L'Stat](#) dedicato al Censimento dell'industria e dei servizi, all'interno del tema "Istituzioni Pubbliche 2011, 2015" e riguardano i seguenti temi:

- Istituzioni, risorse umane e genere – dati comunali 2011, 2015;
- Unità locali, risorse umane e genere – dati comunali 2011, 2015;
- Istituzioni, formative del personale 2011, 2015;
- Istituzioni, risorse umane e genere 2011, 2015;
- Unità locali, risorse umane e genere 2011, 2015;
- Occupazione per tipologia contrattuale, regime orario e classe di età 2011, 2015.

[Vai al documento](#)

INPS Osservatorio statistico lavoratori dipendenti: nuova sezione

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
All'interno dell'[Osservatorio statistico sui lavoratori dipendenti](#), nella sezione "Lavoratori dipendenti retribuzioni e periodi retribuiti nell'anno", è stata pubblicata la nuova voce "Lavoratori dipendenti per classi di importo della retribuzione annua e cittadinanza". Per la prima volta vengono resi disponibili, relativamente al periodo 2014-2017, i dati statistici sui lavoratori dipendenti classificati per livello di retribuzione annua e per numerose caratteristiche del soggetto (cittadinanza comunitaria o meno, genere, classe di età) e del suo rapporto di lavoro prevalente nell'anno (qualifica, tipologia contrattuale, presenza di part time, attività di attività, luogo di lavoro, periodo retribuito dal datore di lavoro).

[Vai al documento](#)

ISTAT Prezzi al consumo – dicembre 2018

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel mese di dicembre 2018, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisca dello 0,1% rispetto al mese precedente e aumenti dell'1,1% su base annua (da +1,6% del mese precedente), confermando la stima preliminare. In media, nel 2018, i prezzi al consumo registrano una crescita dell'1,2% e l'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari a +0,7% (riplicando in entrambi i casi il dato del 2017). Sono i Beni energetici non regolamentati (i cui prezzi decelerano da +7,8% a +2,6%) a spiegare gran parte del rallentamento dell'inflazione a dicembre, determinato anche, ma in misura minore, dai prezzi dei Beni alimentari lavorati (da +1,1% a +0,5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+2,0% a +0,6%). L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rallentano entrambe, portandosi a +0,6%, da +0,7% del mese di novembre. La lieve diminuzione su base congiunturale dell'indice generale dei prezzi al consumo è dovuta principalmente al consistente calo dei Beni energetici non regolamentati (-4,2%) e, in misura minore, dei Beni alimentari lavorati (-0,6%), solo in parte mitigato dall'aumento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+1,1%), dovuto per lo più a fattori di carattere stagionale. Per i prodotti di largo consumo, la crescita dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona da +0,9% di novembre si porta a +0,7%, mentre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto rallentano in modo marcato (da +1,9% a +1,2%), per il calo degli Energetici non regolamentati. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,1% su base mensile e aumenta dell'1,2% su base annua. La variazione media annua del 2018 è pari a +1,2% (era +1,3% nel 2017).

[Vai al documento](#)